

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4713**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, SMURAGLIA, GIARRETTA,  
MANZI, MAZZUCA POGGIOLINI, MELONI, MUNDI,  
RIPAMONTI, BATTAFARANO, BESOSTRI, CADDEO,  
CASTELLANI Pierluigi, CAZZARO, CIONI, CIRAMI, DANIELE  
GALDI, DUVA, FERRANTE, LARIZZA, LO CURZIO, MACONI,  
MELE, MICELE, MIGNONE, MONTAGNA, MONTAGNINO,  
NIEDDU, PARDINI, PAROLA, PELELLA, PIATTI, SEMENZATO,  
SQUARCIALUPI, VALLETTA, VIVIANI, VIGEVANI, VOLCIC e  
ZILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2000**

—————

Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di  
pensione e di finanziamento della protezione sociale per  
anziani non autosufficienti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei fenomeni più significativi che coinvolgerà l'Italia, l'Europa e tutte le parti del mondo tecnologicamente più avanzate sarà quello legato ai profondi e rapidi mutamenti demografici dovuti all'inesorabile invecchiamento della popolazione.

Un così elevato tasso di invecchiamento è la risultante dell'effetto combinato della diminuzione della natalità, della fertilità e della mortalità.

Questa situazione demografica è il risultato indiscutibile di diversi fattori positivi quali l'aumentato benessere individuale e collettivo dovuto al miglioramento delle condizioni sociali, al progresso medico-scientifico, all'elevazione delle condizioni economiche della popolazione, nonché ad un diverso atteggiamento culturale rispetto alla concezione della vita e ad altre importanti questioni che stanno caratterizzando la vita del nostro tempo. Molti studiosi hanno evidenziato come, per la prima volta nella storia dell'umanità, ben quattro generazioni si trovano ad essere contemporaneamente in vita.

Ciononostante pur nell'incertezza delle previsioni a medio-lungo termine, i 15 Paesi membri dell'Unione europea nei primi cinquant'anni del 2000 vedranno ridursi la popolazione di 10 milioni di persone e, in maniera corrispondente, si assisterà ad un aumento della popolazione con più di sessantacinque anni di età, che passerebbe dagli attuali 16 milioni a ben 27 milioni e mezzo. In Italia, la popolazione con più di sessanta anni nel 1950 era di 5,8 milioni, nel 1995 è passata a 12,5 milioni e si prevede che nel 2040 raggiungerà i 19,5 milioni. La popolazione con più di sessantacinque anni passerà nel 2050 dall'attuale 17,8 per cento su 57,5 milioni di abitanti, al 31,3 per cento

su 49,3 milioni di abitanti. Nei grandi agglomerati urbani del nord del Paese il fenomeno dell'invecchiamento ha raggiunto ormai livelli di guardia: a Milano un quarto della popolazione ha già oggi più di sessantacinque anni di età.

Per meglio evidenziare gli effetti del processo di invecchiamento sulla struttura della popolazione gli istituti di statistica hanno elaborato il cosiddetto «tasso di dipendenza economico effettivo» che evidenzia la quantità della popolazione in età non lavorativa (inferiore ai quattordici anni e superiore ai sessantacinque anni) in rapporto alla popolazione effettivamente inserita nel sistema produttivo. Tale indice in Italia attualmente è pari allo 0,91 per cento e si prevede che nel 2025 possa passare all'1,1 per cento e all'1,47 per cento nel 2050. Se si tiene poi conto che il limite dei quattordici anni di età è destinato a salire a diciotto anni per l'estensione dell'obbligo scolastico, il tasso di dipendenza ipotizzato è calcolato per difetto. Uno studio dell'Unione europea, commentato da Luigi Frey sul periodico del Centro ricerche economiche e sociali (CERES), stima che l'invecchiamento della popolazione potrà influire sul ritmo di crescita attraverso una minore disponibilità di lavoro, di capitale e di qualità dei fattori produttivi.

In particolare in Italia si stima che il tasso di attività, cioè il rapporto fra forza lavoro e popolazione, passerà dallo 0,40 per cento del 2000 allo 0,38 per cento nel 2025 allo 0,34 per cento nel 2050.

Si prevede inoltre che la spesa pubblica subirà una variazione percentuale rispetto al 1995 pari ad una riduzione dello - 0,48 per cento nel 2000, un incremento del + 5,94 per cento nel 2025 e del + 8,70 per cento nel 2050, e che una crescente dipendenza

economica si rifletterebbe in una minore disponibilità di risparmio complessivo da destinare alla formazione di capitale. A seguito di queste previsioni la Commissione delle Comunità europee sollecita gli Stati membri ad adottare politiche idonee a contrastare gli effetti del progressivo invecchiamento della popolazione sull'economia. Sono state effettuate simulazioni in proposito, dalle quali risulterebbe che, mentre gli interventi fiscali orientati a rallentare la crescita dei trasferimenti sociali alle famiglie dettati dal progressivo invecchiamento, avrebbero effetti poco significativi sulla variazione del prodotto interno lordo, le riforme delle politiche del lavoro e dell'occupazione avrebbero invece effetti compensativi di gran lunga più rilevanti.

In particolare vengono suggerite politiche volte all'estensione della durata della vita lavorativa, sotto varie forme e politiche salariali che migliorino le prospettive di reddito da lavoro. In questo contesto appaiono rilevanti i problemi legati alla esclusione sociale delle persone più avanti nell'età ed alla conseguente ricaduta sulla loro salute. A questi problemi possono essere offerte soluzioni per mezzo di politiche volte a garantire a tutti la disponibilità di beni e di servizi essenziali, in particolare quelli riguardanti la tutela della salute.

Agli straordinari cambiamenti demografici si accompagna una «parallela transizione epidemiologica» (come la definisce il CENSIS) che, da un lato, vede una fortissima riduzione delle malattie infettive e parassitarie mentre, dall'altro, constata un forte incremento delle malattie cronicodegenerative.

Lo studio Ilsa del progetto finalizzato invecchiamento, inoltre, evidenzia che con l'avanzare dell'età aumentano sia la prevalenza che l'incidenza delle patologie croniche, e che queste malattie sono spesso associate fra loro, soprattutto fra gli ultrasessantacinquenni. Quando si verificano queste circostanze, si ripercuotono sui nuclei familiari immediate conseguenze che incidono pesan-

temente sulle condizioni economiche e di vita di tutti i componenti. La vita delle famiglie cambia completamente a causa dell'impegno richiesto ai parenti più stretti, volto a garantire una adeguata assistenza al componente della famiglia non più autosufficiente.

Il cambiamento dello stile di vita delle famiglie è significativo anche a causa degli accresciuti oneri economici che ne conseguono, dovuti, da un lato, al possibile mancato guadagno del parente che si occupa dell'assistenza (si tratta quasi sempre di una donna) e, dall'altro e non sempre in alternativa, dovuti al compenso delle collaborazioni familiari o alle rette delle case di riposo. Si tratta di oneri difficilmente sopportabili da degenti beneficiari di pensioni medio basse. Di fronte a questi nuovi problemi a cui siamo chiamati a rispondere risultano meno efficaci le tradizionali forme di solidarietà e di protezione sociale.

Si accentua così la percezione di una inadeguatezza e di una insostenibilità dei costi del sistema di *welfare*. Diventa quindi indispensabile ridisegnare il sistema di protezione sociale, definendo nuovamente lo spettro dei soggetti beneficiari e costruendo un sistema che utilizzi nuove modalità di finanziamento e nuove forme di solidarietà.

A questa rinnovata esigenza di solidarietà possono essere chiamati a contribuire i pensionati e gli anziani autosufficienti, creando le condizioni normative perché essi possano recuperare la loro vitalità e un ruolo adeguato nella società, permettendo loro di mettere a frutto capacità e competenze in forme nuove e, nel contempo, di sentirsi compartecipati del sistema di protezione sociale e, in seguito, possibili beneficiari.

La sfera politica è tradizionalmente portata ad affrontare i problemi attraverso un approccio specialistico, monotematico. Il problema del lavoro è vissuto come un problema a se stante e lo stesso discorso vale per la questione previdenziale e per quella assistenziale. Le relazioni che esistono fra i vari problemi sono spesso ignorate, diventa

oggi indispensabile un approccio complessivo dotato di una maggiore razionalità, senza illudersi che sarà possibile far quadrare il cerchio senza difficoltà.

Il problema dell'occupazione è indiscutibilmente legato alle regole contenute nel sistema previdenziale, in particolare a quelle relative al tempo di permanenza nell'attività lavorativa. Pur tuttavia se una più lunga permanenza in attività dei lavoratori anziani potrebbe teoricamente far pensare ad una sottrazione di occasioni di lavoro per i più giovani, in pratica così finora non è stato. Le uscite dall'attività lavorativa, non solo quelle anticipate, ma anche quelle avvenute alla scadenza naturale, sono state sostituite da altri lavoratori in misura assolutamente irrilevante, e non è stato certo il divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro ad ostacolare il reimpiego di molti lavoratori pensionati, tanto è vero che in quelle realtà ove le occasioni di lavoro non mancano, essi sono rifluiti nell'attività sommersa o nel parasubordinato. Non è un caso che l'età media dei lavoratori parasubordinati è in forte aumento; infatti è passata da trentotto anni nel 1997 a quarantaquattro anni nel 1999 ed è significativo il dato secondo il quale il 22 per cento dei lavoratori parasubordinati uomini ha più di cinquantasei anni. Come è noto, il divieto di cumulo era stato reintrodotta, in coincidenza con la riforma della previdenza nel 1995 con l'intento di arginare l'esodo verso la pensione al fine di ridurre il sovraccarico di oneri del sistema previdenziale, non già come strumento a favore dello sviluppo dell'occupazione giovanile. Ma il timore di una radicale modifica delle regole previdenziali, che è tuttora molto diffuso tra i lavoratori, è la molla principale che spinge lavoratori verso la quiescenza, non appena vengono raggiunti i requisiti previdenziali. L'intento manifesto è quello di acquisire il diritto alla rendita previdenziale, unico dato di certezza in una condizione di crescente precarietà occupazio-

nale, e poi, finché sarà possibile, integrarla con le entrate derivanti da altre attività.

Vi sono poi le forme di incentivazione all'esodo, messe in campo dalle imprese per favorire i processi di ristrutturazione che, sommate alle già ricordate condizioni di precarietà occupazionale, sono efficaci più di qualsiasi deterrente legislativo.

Il fenomeno descritto è ovviamente più riconoscibile nelle regioni del centro nord, economicamente più sviluppate e di più antica industrializzazione, ove i requisiti previdenziali sono raggiunti in età meno avanzata e le ulteriori occasioni di lavoro non mancano.

Con le attuali regole previdenziali registriamo una propensione alla prosecuzione dell'attività lavorativa in forme più libere mentre contemporaneamente si pone l'esigenza di una maggiore attenzione all'equilibrio del sistema previdenziale; è necessario quindi trovare una composizione di queste due esigenze non in contrasto fra loro, evitando di vincolare eccessivamente i comportamenti con norme coercitive. Solo così sarà possibile tentare di rispondere alla ormai ineludibile necessità di una maggiore tutela assistenziale nei confronti degli anziani non autosufficienti. A nostro parere è possibile cercare di operare una sintesi e trovare un punto di equilibrio, purché si abbia il coraggio di andare oltre le logiche che informano l'attuale struttura normativa.

L'esigenza di ridisegnare un più adeguato sistema di protezione sociale che sia rivolto in modo particolare agli anziani non autosufficienti difficilmente può trovare soluzione lasciando inalterate le attuali modalità di finanziamento e le attuali forme di erogazione dei servizi di assistenza.

Oggi una degenza in un istituto per anziani non autosufficienti ha un costo giornaliero che si aggira attorno alle 200 mila lire, mentre una persona che assiste un anziano, in regola con i contributi, costa circa 3,5 milioni al mese più vitto e alloggio; se si tiene conto che la media delle pensioni erogate

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è di 1,8 milioni al mese ci si rende conto della oggettiva impraticabilità, per la stragrande maggioranza dei cittadini, di forme dignitose di assistenza a totale loro carico.

La superficialità di talune posizioni politiche, espresse anche dagli enti locali sui quali in definitiva grava il problema, vorrebbe vedere contemporaneamente una riduzione delle pensioni, una riduzione della pressione fiscale, una riduzione degli oneri contributivi ed un innalzamento della protezione sociale, richiedendo l'intervento finanziario dello Stato.

L'intervento pubblico di sostegno risulta essere sempre più oneroso e, se posto a carico della fiscalità generale, è oggettivamente in contrasto con le sempre più frequenti sollecitazioni alla riduzione della pressione fiscale. Diventa quindi indispensabile ricercare un nuovo punto di equilibrio e rielaborare una forma solidaristica di finanziamento dell'assistenza agli anziani più diretta e partecipata. La questione previdenziale, in presenza dell'evoluzione demografica sopra descritta, non ha ancora trovato un punto di equilibrio stabile nel tempo. Le modifiche apportate nell'ultimo decennio, se hanno inciso nel settore del lavoro pubblico sul prolungamento della permanenza nell'attività lavorativa, rimuovendo una situazione abnorme di sperequazione, non hanno però fatto lo stesso nel settore del lavoro privato e del lavoro autonomo, dove gli interventi più significativi sono stati apportati nella direzione della riduzione dell'entità delle prestazioni. Anche il preannunciato intervento, volto ad accelerare l'introduzione del metodo di calcolo contributivo, pur affermando un principio di maggior equità, interviene però sostanzialmente nella direzione della riduzione dell'entità delle prestazioni.

La risposta più coerente sul versante previdenziale alle tendenze demografiche in atto e alle conseguenze sul sistema di *welfare*, non può che essere ricercata nella dire-

zione volta ad allungare la vita lavorativa e prolungare nel tempo forme di contribuzione previdenziale. Questa strada può risultare tanto più agevole ed efficace quanto più viene vissuta come una libera scelta del lavoratore. Paradossalmente le norme in vigore e i comportamenti delle imprese, dettati più dall'esigenza di far quadrare i conti, vanno nella direzione esattamente opposta. Il problema non è solo di carattere finanziario, è anche di ordine psicologico. Se si tiene conto che la precoce e improvvisa cessazione dell'attività lavorativa facilita l'affermarsi di forme di isolamento e di emarginazione dalla vita attiva e che queste, a loro volta, portano a forme precoci di dipendenza, ci si rende conto della irrazionalità di questo approccio al problema.

Il sistema di divieti costruito in questi anni relativamente al cumulo fra pensione e reddito da lavoro si è mostrato inefficace ed inattuabile.

L'approccio poco convincente su questo tema utilizzato dalla legislazione passata e presente, con norme e contenuti diversi a seconda che si sia in presenza di lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privati e lavoratori dipendenti pubblici, non ha oggi alcun fondamento ed indebolisce le finalità sociali per cui è stato concepito.

La flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e la mobilità professionale pongono nuovi problemi di comunicabilità tra i vari fondi dentro il sistema previdenziale e fra previdenza e attività lavorativa.

Il divieto di cumulo sembra più ispirato ad una obsoleta visione dirigistica della società che orientato a favorire dei comportamenti virtuosi. Si è trasformato nel tempo, seppure inconsapevolmente, in un incentivo all'attività sommersa, rafforzato da una normativa stratificata, contorta, incoerente ed incomprensibile la cui applicazione risulta incontrollabile e la conseguente efficacia assolutamente indeterminata.

Una visione più matura della società dovrebbe portare alla costruzione di norme

che vedono una maggiore responsabilizzazione dei cittadini. Lo Stato dovrebbe, da un lato, rispettare le libere scelte di ciascuno, e dall'altro, esigere il rigoroso rispetto dei doveri fondamentali, conseguenti alla propria condizione, attraverso regole semplici, condivise, le cui finalità sono facilmente riconoscibili. Una prima conclusione ci porta a considerare che:

1) il progressivo invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze dirette sull'entità degli oneri previdenziali e assistenziali;

2) la prosecuzione dell'attività lavorativa degli anziani, in forme flessibili, non necessariamente sottrae lavoro ai giovani;

3) i divieti contenuti nelle leggi sono inefficaci rispetto all'obiettivo di arginare l'esodo verso la pensione;

4) recuperare vitalità, capacità e competenze dell'anziano è una ricchezza per la società ed un modo per rallentare lo scivolamento verso la non autosufficienza;

5) si pone il problema di ricostruire, attraverso forme nuove di solidarietà, il sistema di protezione sociale rivolto alla condizione degli anziani e all'equilibrio del sistema previdenziale.

#### *La normativa esistente*

Nella fase di transizione tra il sistema retributivo e quello contributivo si trovano in una situazione poco incentivante per la prosecuzione del lavoro (anche a *part-time*) dopo i quaranta anni di contribuzione, quei lavoratori che li hanno maturati, avendo iniziato a lavorare durante gli anni del *boom* economico. Al fine di stimolare questi soggetti a continuare nella vita lavorativa si prevede - all'articolo 4 - che il 75 per cento delle contribuzione concorra all'incremento dell'ammontare della loro pensione mentre il 25 per cento sia destinato alla già citate forme di sostegno per gli anziani non autosufficienti. Con questa misura si intende

porre una norma generale onde evitare, in questa materia, revisioni riguardanti solo specifici segmenti.

La questione dei limiti al concorso della retribuzione con il trattamento pensionistico, chiamata più comunemente «cumulo», rappresenta uno dei temi di più vivace dibattito nell'ambito della materia previdenziale. Le norme che si sono succedute nel tempo si sono sempre ispirate a finalità di giustizia retributiva piuttosto che di giustizia distributiva. Le prime disposizioni anticumulo sono state introdotte nel nostro ordinamento già nel 1952, successivamente annullate nel 1965, ripristinate nel 1968, per essere poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale che, nel 1969, disponeva l'intangibilità della pensione liquidata sulla base del sistema contributivo di calcolo. Divenuto poi operativo il sistema di calcolo retributivo veniva ripristinata una disciplina anticumulo parziale. La norma veniva ulteriormente precisata nel 1991 e successivamente quasi ogni anno le leggi finanziarie sono intervenute con modifiche più o meno ampie sul regime del cumulo della pensione con i redditi da lavoro. L'intervento più significativo avvenne nel 1994 con aggiustamenti significativi, non sempre coerenti, apportati negli anni seguenti. Oggi la materia si trova appesantita da aggiunte, distinguo, deroghe, rinvii, eccezioni, che rendono complicata l'interpretazione, l'applicazione e anche i possibili controlli. La normativa vigente è articolata secondo il seguente schema.

#### PENSIONI DI VECCHIAIA - INVALIDITÀ

##### *Chi è andato in pensione entro il 1994*

Il titolare di pensione di vecchiaia e invalidità, se lavoratore autonomo non ha nessuna trattenuta, se lavoratore dipendente ha una trattenuta pari al 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.

*Chi è andato in pensione di anzianità è titolare di assegni di invalidità dal 1° gennaio 1995*

I lavoratori autonomi e dipendenti hanno una trattenuta del 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.

Non sono previste trattenute nei seguenti casi:

- pensionati assunti con contratti a termine inferiori a 51 giornate all'anno;
- pensionati il cui reddito da lavoro non è superiore al trattamento minimo del Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti (FOLD);
- pensionati che svolgono attività socialmente utili promosse dalle istituzioni pubbliche e private;
- pensionati occupati come operai agricoli;
- pensionati occupati come addetti ai servizi domestici e familiari; pensionati occupati non di ruolo presso la comunità europea prima del 1° febbraio 1991;
- pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace;
- pensionati che hanno cariche elettive.

*Titolari di assegno di invalidità dal 1° settembre 1995*

Se il reddito da lavoro supera quattro volte il minimo l'assegno è ridotto del 25 per cento.

Se il reddito da lavoro supera di cinque volte il minimo l'assegno è ridotto del 50 per cento.

Per coloro che sono andati in pensione di anzianità entro il 1994, se si tratta di lavoratore autonomo non ha nessuna trattenuta, se dipendente ha una trattenuta pari al 100 per cento.

*Chi è andato in pensione di anzianità entro il 1994*

Se lavoratore autonomo non ha nessuna trattenuta, se dipendente ha una trattenuta pari al 100 per cento della pensione.

*Per coloro che sono andati in pensione di anzianità dopo il 1994 e fino al 30 settembre 1996*

Se lavoratore dipendente il reddito è totalmente incumulabile con qualsiasi pensione.

Se lavoratore autonomo il reddito è totalmente incumulabile con le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 i cui titolari abbiano però maturato i requisiti entro il 1994.

*Chi è andato in pensione dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996*

Se lavoratore dipendente il reddito è totalmente incumulabile con qualsiasi pensione.

Se lavoratore autonomo il reddito è totalmente cumulabile se la pensione è stata con trentacinque anni di contributi e cinquantadue anni di età entro il 30 settembre 1996; è cumulabile al 50 per cento della quota di pensione eccedente il minimo negli altri casi.

Le pensioni della gestione lavoratori autonomi (GLA) sono totalmente cumulabili se liquidate con trentacinque anni di contributi al 31 dicembre 1994; sono parzialmente cumulabili al 50 per cento se i trentacinque anni sono maturati dopo il 31 dicembre 1994.

*Chi è andato in pensione di anzianità dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997*

Se lavoratore dipendente le pensioni di anzianità sono totalmente incumulabili.

Se lavoratore autonomo sono cumulabili con pensioni liquidate dal FPLD:

- totalmente se con trentasei anni di contributi o trentacinque e cinquantadue

anni di età al 30 giugno 1996 se maturati al 31 dicembre 1994;

- parzialmente se con trentacinque anni di contributi e cinquantadue anni di età al 30 settembre 1996 o trentasei anni di contributi;

- parzialmente, al 50 per cento se non hanno trentacinque anni di contributi al 31 dicembre 1994;

- in tutti gli altri casi sono totalmente incumulabili.

Se lavoratore autonomo sono cumulabili con pensioni GLA:

- totalmente se liquidate con trentacinque anni di contributi entro il 31 dicembre 1994 e al 30 settembre 1996 con trentacinque anni di contributi e cinquantacinque di età;

- sono parzialmente cumulabili al 50 per cento negli altri casi.

*Chi è andato in pensione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997*

Se si tratta di lavoratore autonomo non ha nessuna trattenuta, se dipendente ha una trattenuta pari al 100 per cento della pensione.

*Part time*

Esiste la possibilità di cumulare pensione e retribuzione per coloro che passano dal tempo pieno al *part time* non inferiore a 18 ore settimanali a condizione che si assuma nuovo personale. Il lavoratore pensionato percepisce la pensione in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro e non può andare al di sotto del 50 per cento della retribuzione.

*Chi è andato in pensione dal 1° gennaio 1998*

Le pensioni di anzianità continuano ad essere totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Sono cumulabili al 50 per cento con il reddito da lavoro autonomo.

Ai titolari di pensione di anzianità anteriore alla data del 1° gennaio 1998 si applica la normativa più favorevole.

*Chi è andato in pensione dal 1° gennaio 1999*

Per coloro che hanno meno di quaranta anni di contributi non ci sono modifiche.

Coloro che hanno più di quaranta anni di contributi possono cumulare totalmente la pensione con il reddito da lavoro autonomo.

Possono cumulare al 50 per cento in caso di lavoro dipendente.

Tale disciplina vale per tutti coloro che hanno almeno quaranta anni di contributi.

*Scheda tecnica*

Dai dati messi a disposizione dall'INPS risulta che l'importo totale trattenuto nel 1999 a seguito dello svolgimento di attività lavorativa:

- per il lavoro autonomo ammonta a 347 miliardi di lire;

- per il lavoro dipendente ammonta a 270 miliardi di lire.

Il totale è pari a circa 617 miliardi di lire.

Il numero di lavoratori coinvolti sulla base del calcolo della quota incumulabile media è stimato in circa 140 mila lavoratori autonomi e 120 mila lavoratori dipendenti.

I 600 miliardi di lire di minori entrate saranno facilmente compensate dal versamento di contributi degli attuali 260 mila lavoratori regolari, calcolati sul reddito da lavoro ai sensi della normativa vigente, e dal presumibile significativo allargamento dei contribuenti, dovuto alla emersione di una quantità rilevante di lavoro sommerso, incentivato dall'obiettivo atteso di un miglioramento della pensione.



Si presuppone che calcolando una pensione media mensile di 1.400.000 lire mensili ed un reddito minimo garantito di 720.000 lire mensili, il lavoratore sarà portato, con la normativa vigente, a regolarizzare la sua posizione solo se il reddito da lavoro supera significativamente la cifra che viene decurtata, pari a 700.000 lire medie mensili.

Pertanto i contributi da versare, sulla base della presente proposta di legge, pari a circa il 40 per cento, compenseranno le minori entrate se il reddito su cui applicare le trattenute si avvicinerà ai 2 milioni di lire al mese, cifra assolutamente molto prossima alla realtà.

Al fine di rispondere alle esigenze evidenziate nella presente relazione, è stata redatto il disegno di legge, del quale si illustra sinteticamente l'articolato.

L'articolo 1 abolisce qualsiasi divieto di cumulo fra redditi derivanti da pensione e redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente.

L'unico vincolo che viene introdotto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente al momento della messa in quiescenza e conseguentemente il divieto all'instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'articolo 2, in modo volutamente pleonastico, afferma che il reddito da lavoro che si aggiunge alla rendita previdenziale è sottoposto al regime fiscale ordinario.

L'articolo 3 disciplina il versamento dei contributi sociali i quali saranno calcolati sul reddito da lavoro secondo le modalità vigenti. Se il pensionato-lavoratore ha un'età

inferiore a sessanta anni, la contribuzione è destinata per una quota pari al 50 per cento al sostegno solidale nei confronti del sistema previdenziale ed il rimanente 50 per cento contribuisce all'aumento della rendita previdenziale prevista dalle norme vigenti, secondo modalità di calcolo ispirate al criterio del metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta nel caso in cui il pensionato-lavoratore abbia raggiunto un'età superiore ai sessanta anni, una quota del versamento contributivo pari al 50 per cento è destinata ad incrementare la rendita previdenziale del lavoratore sempre secondo modalità di calcolo ispirate al metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta, mentre al rimanente 50 per cento destinato a finanziare forme di assistenza, sostegno degli anziani non autosufficienti attraverso l'istituzione di appositi fondi regionali, la cui gestione vedrà concertata fra i livelli istituzionali competenti e le organizzazioni rappresentative dei pensionati.

L'articolo 5 prevede un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, recante disposizioni sulla periodicità e sulla modalità di riscossione dei contributi di solidarietà. Essi dovranno essere versati attraverso forme da individuare, molto snelle come, ad esempio, carte di credito o appositi *ticket* da acquistare presso rivendite autorizzate.

L'articolo 6 prevede sanzioni significative, compresa la cancellazione temporanea del diritto alla riscossione della pensione per il periodo di un anno oltre al pagamento dei contributi evasi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disciplina del cumulo)*

1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.

2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

## Art. 2.

*(Disciplina fiscale)*

1. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

## Art. 3.

*(Disciplina della contribuzione)*

1. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo

contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta.

3. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1, è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta.

4. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.

#### Art. 4.

*(Contribuzione dei lavoratori con anzianità non inferiore a quaranta anni)*

1. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, sul reddito da attività lavorativa il 25 per cento della contribuzione versato è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 75 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo.

#### Art. 5.

*(Modalità di riscossione dei contributi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità

dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno.